

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 285

DATA 20-11-2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A NORMA DELL'ARTICOLO 146 DEL D.LGS 42/2004 PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN BORGO VELINO, VIA SALARIA PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1253 DEL 28.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. DEL SOLE RODRIGO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dai Sig.ri **BAKAJ SAIMIR** e **BAKAJ EDLIRA** assunta al protocollo comunale n. 297 in data 22.01.2018, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN BORGO VELINO, VIA SALARIA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1253 DEL 28.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. DEL SOLE RODRIGO**, ricadente al NCEU di Borgo Velino, al **Foglio n° 9 part.IIa n° 65, sub 6;**

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con _____ imposti ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "m" del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTA la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionali n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D.L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata semplificata" che abroga il D.P.R. 139/2010, a norma dell'art. 146 co. 9 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

VISTO il parere di merito archeologico favorevole al rilascio della concessione in sanatoria di cui trattasi, rimesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 14.06.2018 con protocollo MBAC-SABAZ-LAZ n° 7547, assunto al protocollo comunale n° 2517 del 20.06.2018, nel quale si ritiene l'intervento in oggetto non in contrasto con le esigenze di tutela del contesto archeologico e compatibile con la natura paesaggistica del vincolo;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 20.06.2018 con protocollo comunale n° 2525 del 20.06.2018 dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento;

RISCONTRATO che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 02.07.2018;

PRESO ATTO che il comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004, stabilisce che «*decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione*»;

CONSIDERATO che sono trascorsi 60 giorni dalla data del suddetto invio senza che sia intervenuto il parere vincolante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;

RILEVATO che rispetto ai lavori di cui alla presente determina, non sussistono precedenti autorizzazioni ex art. 7 della legge 1497/39;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, sono autorizzate, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN BORGO VELINO, VIA SALARIA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1253 DEL 28.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. DEL SOLE RODRIGO**, limitatamente a quanto ricadente negli immobili censiti al NCEU di Borgo Velino al **Foglio n° 9 part.IIa n° 65, subalterno 6**, consistenti nelle **seguenti** opere realizzati in difformità dalla Concessione Edilizia n° 104 del 28.07.1975: *Cambio di destinazione ed uso al piano terzo (sottotetto), da sottotetto a civile abitazione, nella realizzazione di tramezzature di tramezzature interne, nella realizzazione di una finestra a tetto in corrispondenza del vano ripostiglio, nell'ampliamento della porta finestra in corrispondenza del vano soggiorno e nell'apertura di una finestra nel vano bagno.*

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici, e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte III del D. L.gs. n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs. 42/2004 e della L.R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione è immediatamente efficace ed è valida per un periodo di cinque anni ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Il Tecnico esperto in materia
Paesaggistico Ambientale e
Responsabile del Procedimento
(Arch. Franco BRIZI)**

Li, 20-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

E' copia conforme all'originale

Li, 20-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal 21-11-2018 numero di pubblicazione 559

IL MESSO COMUNALE